

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 13.3.2024

INFORMATIVA N. 8/2024

DL 30.12.2023 n. 215 (c.d. "Milleproroghe") conv. L. 23.2.2024 n. 18 Principali novità

INDICE

1. Premessa.....	pag. 2
2. Rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 – Proroga delle rate.....	pag. 2
2.1 Prime tre rate – Proroga dei pagamenti.....	pag. 2
3. Ravvedimento operoso speciale – Estensione all’anno 2022.....	pag. 2
3.1 Termini per i versamenti.....	pag. 3
3.2 Annualità antecedenti al 2022.....	pag. 3
4. Assemblee “a distanza” per società, associazioni e fondazioni.....	pag. 3
5. Cumulabilità delle detrazioni per interventi di risparmio energetico con contributi Regionali – Proroga ai contributi erogati nel 2025 e 2026.....	pag. 4
5.1 Detrazioni “edilizie” cumulabili.....	pag. 4
5.2 Ambito applicativo.....	pag. 4
6. Prestazioni sanitarie – Divieto di fatturazione elettronica – Proroga per il 2024.....	pag. 4
7. Proroga dell’esclusione IVA per gli enti associativi.....	pag. 5
7.1 Operazioni escluse da IVA fino al 31.12.2024.....	pag. 5
7.2 Esenzioni valide dal 2025.....	pag. 5
8. Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36.....	pag. 6
9. Aiuti di Stato e aiuti “de minimis” – Proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero.....	pag. 6

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

1 PREMESSA

Con il DL 30.12.2023 n. 215, pubblicato sulla *G.U.* 30.12.2023 n. 303 ed entrato in vigore il 31.12.2023, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini.

Il DL c.d. decreto "Milleproroghe" è stato convertito nella L. 23.2.2024 n. 18, entrata in vigore il 29.2.2024, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL convertito.

2 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022 - PROROGA DELLE RATE

La legge di bilancio 2023 ha previsto una rottamazione dei ruoli inerente ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022, che ha come effetto l'abbattimento delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione (c.d. "rottamazione-*quater*").

La domanda andava presentata entro il 30.6.2023.

2.1 PRIME TRE RATE - PROROGA DEI PAGAMENTI

In sede di conversione in legge:

- sono stati riaperti al 15.3.2024 i termini per il pagamento della "maxirata" scaduta lo scorso 18.12.2023 (che comprendeva le prime due rate già scadute il 31.10.2023 e il 30.11.2023);
- è stata posticipata al 15.3.2024 la rata in scadenza il 28.2.2024.

È prevista la tolleranza di cinque giorni di ritardo, quindi saranno ritenuti validi anche i pagamenti effettuati entro il 20.3.2024.

Tale riapertura dei termini blocca qualsiasi tipo di azione esecutiva.

Versamento delle ulteriori rate

Alle restanti rate del piano rimangono applicabili le scadenze originarie.

3 RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE - ESTENSIONE ALL'ANNO 2022

In sede di conversione in legge, il ravvedimento operoso speciale previsto dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) viene esteso alle violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate inerenti al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (anno 2022 per i soggetti "solari").

Potranno essere sanate con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo:

- le infedeli dichiarazioni modello IVA 2023 e modello 770/2023;
- le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI e IRAP 2023;
- le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell'anno 2022;
- le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell'anno 2022.

Non possono essere ravvedute le omesse dichiarazioni.

Occorre quindi, entro il 31.3.2024, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, dovendosi sanare ciascuna violazione.

Se il contribuente ha commesso omesse fatturazioni nel 2022 che hanno avuto riflesso sul modello IVA 2023, dovrà pagare due sanzioni pari al 5%.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

3.1 TERMINI PER I VERSAMENTI

Il pagamento delle somme e la dichiarazione integrativa dovranno avvenire entro il 31.3.2024.

I versamenti potranno essere effettuati in 4 rate di pari importo, scadenti:

- il 31.3.2024;
- il 30.6.2024;
- il 30.9.2024;
- il 20.12.2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

3.2 ANNUALITÀ ANTECEDENTI AL 2022

In base al dato normativo, sembra che sia stata introdotta una sola “estensione” del ravvedimento speciale alle violazioni dichiarative riguardanti l’anno 2022 senza che sia possibile ravvedere anche gli anni antecedenti.

Per le annualità antecedenti, rimarrebbe la possibilità di beneficiare del ravvedimento ordinario.

4 ASSEMBLEE “A DISTANZA” PER SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Sono stati riaperti i termini (scaduti lo scorso 31.7.2023) per l’utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni, consentendone lo svolgimento “a distanza” fino al 30.4.2024.

In sintesi, dunque, con riguardo alle assemblee “tenute” fino a tale data, sarà possibile:

- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo);
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).

Tuttavia, si segnala che l’art. 11 co. 2 del disegno di legge recante misure a sostegno della competitività dei capitali, approvato in via definitiva dal Senato il 27.2.2024, prevede il differimento del termine di applicazione della disciplina in questione al 31.12.2024.

Approvazione del bilancio nei 180 giorni

La riapertura dei termini in questione non appare impattare sul primo comma dell’art. 106 del DL 18/2020, che continua a riferirsi ai soli bilanci al 31.12.2020, con la conseguenza che il bilancio al 31.12.2023 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal Codice civile.

5 CUMULABILITÀ DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO CON CONTRIBUTI REGIONALI - PROROGA AI CONTRIBUTI EROGATI NEL 2025 E 2026

E' estesa ai contributi erogati nel 2025 e 2026 la facoltà di considerare ammessa alla detrazione "edilizia" per interventi di risparmio energetico anche la parte di spesa per la quale è concesso un contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano).

5.1 DETRAZIONI "EDILIZIE" CUMULABILI

Il predetto regime di cumulabilità riguarda le detrazioni per interventi di risparmio energetico di cui:

- detrazione IRPEF al 50%;
- ecobonus IRPEF/IRES dal 50% all'85%.

La disposizione non contempla invece il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020.

5.2 AMBITO APPLICATIVO

Il regime di cumulabilità si applica per i contributi regionali (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) al contempo:

- cumulabili con le agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni che li regolano;
- istituiti al 31.3.2023 (data di entrata in vigore del DL 34/2023), ed erogati nel 2023, 2024, 2025 e 2026.

In ogni caso, la somma della detrazione "edilizia" e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammessa all'agevolazione o al contributo.

6 PRESTAZIONI SANITARIE - DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - PROROGA PER IL 2024

Viene rinnovato, anche per l'anno 2024, il divieto di emissione di fatture elettroniche, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.

Nello specifico, il divieto (già previsto per gli anni dal 2019 al 2023) opera:

- per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema;
- per i soggetti che non sono tenuti a tale invio, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

Anche per il 2024, dunque, tali fatture sono emesse in formato cartaceo, o elettronico extra-SdI, in ragione della necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti.

Resta fermo l'obbligo di fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie rese a committenti diversi dalle persone fisiche.

Tuttavia, laddove la prestazione sia materialmente eseguita su una persona fisica, ma la fattura sia emessa in formato elettronico nei confronti di un soggetto passivo (ad esempio la fattura emessa da una struttura sanitaria alla compagnia assicurativa che si fa carico del pagamento della prestazione), il rispetto della normativa sulla *privacy* comporta che i nominativi dei pazienti non vadano indicati nel documento.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

7 PROROGA DELL'ESCLUSIONE IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI

E' rinviato dall'1.7.2024 all'1.1.2025 (quindi di sei mesi) le modifiche previste per il regime IVA degli enti associativi.

7.1 OPERAZIONI ESCLUSE DA IVA FINO AL 31.12.2024

Per effetto della proroga, continuano a essere escluse da IVA fino al 31.12.2024:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto; sono comprese le operazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché le operazioni rese nei confronti dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 4 co. 4 del DPR 633/72);
- le cessioni di pubblicazioni da parte delle citate associazioni, effettuate prevalentemente verso i propri associati (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
- le somministrazioni di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale, a favore di soci, associati o partecipanti, rese dietro pagamento di corrispettivi specifici presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, sempreché l'attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art. 4 co. 6 del DPR 633/72).

L'esclusione da imposta resta subordinata al rispetto dei requisiti statuari previsti dall'art. 4 co. 7 del DPR 633/72.

7.2 ESENZIONI VALIDE DAL 2025

Dall'1.1.2025, le richiamate previsioni di esclusione da IVA verranno abrogate e le operazioni in parola diverranno rilevanti ai fini dell'imposta. Contestualmente, però, verranno introdotte nuove ipotesi di esenzione all'interno dell'art. 10 del DPR 633/72.

Nello specifico, verranno esentate le seguenti operazioni:

- 1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei

Informativa n. 8/2024 - pag. 5

tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1), organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3 co. 6 lett. e) della L. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, sempreché l'attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Le citate esenzioni si applicheranno a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza e nel rispetto di alcuni requisiti statuari dell'ente che le pone in essere.

Si sottolinea che l'attrazione nel campo IVA, benché in regime di esenzione, imporrà agli enti, in linea generale, di assolvere gli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.. Le operazioni esenti, inoltre, a differenza di quelle attualmente escluse da IVA in quanto "decomercializzate", concorreranno alla formazione del volume d'affari.

Resterebbe comunque ferma la possibilità di avvalersi dell'opzione di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72 che consente di beneficiare dell'esonero dagli adempimenti IVA per la generalità delle operazioni esenti (cfr. sul punto anche circ. Agenzia delle Entrate 25.2.2022 n. 5).

8 AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DEGLI UNDER 36

Vengono estese le agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte dei soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, agli atti definitivi stipulati entro il 31.12.2024 purché il relativo preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il termine del 31.12.2023.

Credito d'imposta per i contratti definitivi già stipulati nel 2024

E' introdotto un credito d'imposta, utilizzabile nel 2025, di importo pari alle imposte corrisposte dagli acquirenti per gli atti di acquisto della prima casa stipulati tra l'1.1.2024 e il 29.2.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione), sempre che questi siano stati preceduti da un contratto preliminare sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023.

9 AIUTI DI STATO E AIUTI "DE MINIMIS" - PROROGA DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI RECUPERO

Vengono prorogati di un anno i termini, in scadenza tra il 31.12.2023 e il 30.6.2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti "de minimis":

- non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (c.d. "aiuti automatici");
- oppure subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è però determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. "aiuti semiautomatici");
- per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Studio Gorini s.r.l.

Informativa n. 8/2024 - pag. 6